



COMUNE DI TARANTO

AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

Ordinanza nr. 4 del 22.07.2024

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DELLA TARTARTUGA MARINA DEL TIPO "CARETTA CARETTA" – Isola Amm.va di Taranto 89MX+GM Torretta Mare TA - 40,3338390, 17,3991830

Il Dirigente della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune, a tutela della nidificazione della tartaruga marina "Caretta Caretta";

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, e in particolare l'art.36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

VISTE la IUCN Red List e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), ratificata con legge n. 874 del 19/12/1975 e a livello europeo dal Regolamento CE 338/97, che includono tra le specie considerate vulnerabili le tartarughe Caretta Caretta;

VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 così come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed in particolare, l'art 8 c. 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 c. 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8 e relative modifiche apportate con il DPR 12 marzo 2003 n. 120;

CONSIDERATO che in data 21.07.2024 come comunicato dal WWF Taranto presso l'isola amministrativa di Taranto (40,3338390N - 17,3991830E) Torretta Mare è stato individuato un nido di tartaruga marina Caretta Caretta con circa 73 uova depositate;

CONSIDERATO che si intende garantire la massima tutela del sito e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dei volontari impegnati in tale attività appartenenti alle



Associazioni WWF Taranto e Guardie Zoofile, fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, ai fini di tutela ambientale e per la salvaguardia del nido di tartaruga "Caretta Caretta";

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

ORDINA

IL DIVIETO DAL 22 LUGLIO 2024 e FINO ALLA SCHIUSA DELLE UOVA, SULLA PORZIONE DI SPIAGGIA INDIVIDUATA, COME SITO DI NIDIFICAZIONE DELLA TARTARUGA "CARETTA CARETTA" DAL COME DI TARANTO COADIVUATO DALLE ASSOCIAZIONE WWF TARANTO E GUARDIE ZOOFILE, DI:

1. occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile o assimilabile; **a tale riguardo è dato mandato al WWF Taranto di delimitare l'area e predisporre corridoio con ombreggianti sino al bagnasciuga per facilitare il percorso in acqua delle tartarughe;**
2. occupare l'arenile nei 10 metri nell'intorno della nidificazione con struttura tali da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito, a tal riguardo sono stati posizionati idonei cartelli indicanti il rispetto dello stato dei luoghi e comportamenti adeguati alla tutela del nido;
3. lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio che comunque non devono recare danni al sito;
4. lasciare, oltre il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
5. praticare qualsiasi gioco (per esempio: giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.);
6. condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola nell'intorno della zona interessata. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare.
7. tenere ad alto volume radio e, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
8. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
9. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
10. circolare con veicoli, anche non a motore;



11. il posizionamento in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela dell'area interessata;
12. l'accensione fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
13. transito o sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso;
14. installazione di tende, roulotte e altri impianti destinati predisposti ad attività di campeggio;
15. lo svolgimento di gare, tornei ed altre attività organizzate;
16. svolgimento di attività pirotecniche;
17. manifestazioni di qualsiasi genere;
18. pubblicità di qualsiasi tipo, anche mediante riproduzione fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio di volantini ovvero altro materiale;
19. le manifestazioni considerate di forte impatto sonoro o che inducono propagazione di vibrazioni nel suolo;
20. sono consentite le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale e da altri organi istituzionali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla migliore tutela del sito

DISPONE

che, in prossimità del periodo di schiusa, l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività delle tartarughe neonate;

che potrà essere disposta la sospensione della pubblica illuminazione nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile interessato in concomitanza con la schiusa delle uova;

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Polizia Municipale, agli Organi di Polizia, alla Capitaneria di Porto di Taranto, alla Azienda ASL Taranto, al WWF Taranto ed agli stabilimenti balneari interessati dalla nidificazione;

che la presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari adiacenti l'area interessata e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata delle operazioni di rilascio della tartaruga CARETTA CARETTA;



che i concessionari degli stabilimenti interessati dalla nidificazione della tartaruga “ Caretta Caretta” devono curare la conservazione dei cartelli di divieto e l’integrità della recinzione, eventuali manomissioni o danneggiamenti devono essere immediatamente comunicati al Servizio Ambiente

RENDE NOTO

1. che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
2. che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;
3. per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione;
4. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna;
5. il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Taranto, pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.taranto.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune al T.A.R. Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

Dalla Residenza Municipale, 22 luglio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Maria De Florio